

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE
LAVORATORE, STUDENTE ATLETA E STUDENTE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà, nonché le relative agevolazioni ed iniziative dedicate alle loro esigenze.

Art. 2
Studente lavoratore

1. È riconosciuto lo status di “studente lavoratore” allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.
2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) contratto di lavoro o contratto di servizio civile, in caso di lavoro subordinato o servizio civile;
 - b) iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA, contratto di collaborazione continuata e continuativa o documentazione attestante l'avvio di un'attività, in caso di lavoro autonomo o professionale. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a tre mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

Art. 3
Studente atleta

1. È riconosciuto lo status di “studente atleta” allo studente atleta o paratleta che, iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, pratica sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a carattere nazionale o internazionale.
2. Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento lo studente-atleta deve risultare iscritto ad una società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni

Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere convocato ufficialmente nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle rispettive discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI;
- b) essere convocato in gare ufficiali nella Rappresentativa Nazionale delle DSA riconosciute dal CONI;
- c) per gli sport di squadra - nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI - risultare regolarmente tesserati per una società partecipante ad uno dei tre maggiori campionati federali. Per il calcio è validante anche la quarta serie. Per gli atleti di squadre delle Discipline Sportive Associate sarà considerato il tesseramento nel solo massimo campionato di riferimento;
- d) essere formalmente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI;
- e) essere atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);
- f) essere appartenente ad un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta";
- g) per gli appartenenti a categorie giovanili (under 20, under 21, Primavera etc.) fanno fede i precedenti criteri;

I criteri di cui ai punti a), b) ed e) sono certificati non necessariamente alla data di presentazione della domanda, ma con la presentazione di un attestato recante la data di convocazione nelle rappresentative antecedente fino a dodici mesi rispetto alla presentazione della domanda.

3. L'Ateneo si riserva il riconoscimento di studente-atleta per atleti con elevati standard curriculari/sportivi non rientranti nei criteri precedentemente elencati (quali, ad esempio, studenti-atleti tesserati per club esteri o studenti in Erasmus).
4. Per la permanenza dello status di studente atleta per l'intera durata del corso di studi, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione, sono richiesti:
 - a) la conferma del perdurante possesso dei criteri generali e sportivi di cui sopra mediante aggiornamento del curriculum agonistico da ripresentare ad inizio anno accademico presso la Segreteria studenti;
 - b) il possesso del requisito di carriera universitaria corrispondente alla acquisizione per ciascun anno accademico successivo al primo di almeno il 30% dei crediti formativi universitari CFU o, in alternativa del 60% dei CFU in due anni consecutivi.

Decadono dallo status di studente atleta coloro che:

- a) non rispettino i requisiti di permanenza;

- b) per qualsivoglia ragione perdano iscrizione/tesseramento alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
- c) non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 4

Studente in situazione di difficoltà

1. È riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti in situazione di difficoltà per un periodo non inferiore ad un mese. In particolare, lo studente deve essere:

- a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo è riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino nella necessità di assistere i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;
 - figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;
 - genitori o ascendenti prossimi;
 - adottanti;
 - generi e nuore;
 - suocero e suocera;
 - fratelli e sorelle germani o unilaterali;

La presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

- b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;
- c) con figli, fino a sette anni di età;
- d) in gravidanza.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;

- b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

Art. 5

Ulteriori categorie

Le modalità organizzative e didattiche previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, agli studenti detenuti ed agli studenti con disabilità e DSA.

Art. 6

Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazioni di difficoltà devono essere presentate alla Segreteria studenti attraverso la compilazione del form online presente sul sito istituzionale di Ateneo. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti.
2. Le istanze sono verificate dalla Segreteria studenti riguardo alla sussistenza dei requisiti.

Art. 7

Agevolazioni e modalità organizzative e didattiche

1. Gli studenti di cui al presente regolamento possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
 - a) esonero dall'obbligo di frequenza per gli studenti non iscritti a Corsi di Laurea a frequenza obbligatoria per legge;
 - b) sostenimento degli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
 - c) fruizione di attività di supporto didattico organizzate previste dai Corsi di studio;
 - d) fruizione di sessioni di ricevimento on line dedicate qualora lo studente sia impossibilitato nell'orario standard di ricevimento, previa idonea dimostrazione da parte dello studente;
 - e) fruizione di ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente adottate dal Coordinatore del Corso di studio d'intesa con i docenti interessati.
2. Il Consiglio di Corso di studio può definire ulteriori agevolazioni e modalità organizzative e didattiche.

Art. 8

Durata dello stato dichiarato

1. Salvo casi di miglior favore previsti dal presente Regolamento, lo status di studente di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento ha una durata limitata al permanere dello stato dichiarato. Lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare o il riproporsi dello stato dichiarato previa verifica della documentazione richiesta.


2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Casamassima, 08.10.2025



F.to
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Prof. Emanuele Degennaro